



COMUNE DI MONTELIBRETTI
Provincia di Roma

**Regolamento per la gestione
dei Rifiuti Urbani**

ALLEGATO "A"

**Assimilazione dei Rifiuti Speciali non pericolosi
ai Rifiuti Urbani**

**Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati del Comuni di Montelibretti
 Allegato "A"**

Criteria qualitativi e quantitativi di assimilazione

Nelle more dell'emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle seguenti attività:

- a) I rifiuti che derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. n. 152/06;
- b) I rifiuti sanitari che:
 - I. derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - II. rientrino tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- c) I rifiuti che derivino da attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06, esclusivamente se provenienti da locali destinati ad uso ufficio, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

L'assimilazione ha effetto se i rifiuti prodotti dalle suddette attività rispettano le seguenti condizioni:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati riportati nella Tabella A

Tabella A

2	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
3	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03	<i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
4	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01	<i>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</i>
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
7	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	rifiuti plastici
07 05	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

8	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/1997)
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	<i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i>
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06	<i>batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 01	<i>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</i>
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
17 02	<i>legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio

17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/2003)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01	oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02	rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 15	sostanze alcaline
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 31	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 33	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 35	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 37	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

- b) rispondano ai criteri quantitativi, definiti in chilogrammi di rifiuti prodotti per unità di superficie (metro quadrato) all'anno, in riferimento agli intervalli indicati nell'Allegato 1 al DPR 158/99, così come riportati nella Tabella B.

Tabella B

N°	TIPOLOGIA UTENZA	KD [kg/mq*anno]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,70
2	Sale teatrali e cinematografiche	3,70
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	5,42
6	Esposizioni, autosaloni	4,72
7	Alberghi con ristorante	13,75
8	Alberghi senza ristorante	8,98
9	Case di cura e riposo	10,42
10	Ospedale	10,75
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,55
12	Banche ed istituti di credito	5,13
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato di beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina. elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	79,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	63,25
24	Bar, caffè, pasticceria	52,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	92,56
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi al mercato di generi alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	16,18
N°	TIPOLOGIA UTENZA	KD [kg/anno]
<i>NI</i>	Produttori ortofrutticoli a titolo non principale	250

- I rifiuti costituiti da assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannolini prodotti dalle pulizie di uffici e strutture scolastiche sono assimilati e possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato o della frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
- I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, sono conferiti negli ordinari canali dei rifiuti indifferenziati o differenziati. I rifiuti, non pericolosi e non a rischio infettivo, di cui al n. 7 della citata lettera g) possono essere conferiti nel normale canale dell'indifferenziato o nella frazione secca residua, purché posti in involucri protettivi adeguatamente sigillati.
- Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili, assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri di qualità e quantità stabiliti alla tabella A, devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.
- La produzione di rifiuti superiore al valore indicato in tabella A, da considerarsi separatamente per ciascuna delle 24 tipologie sopra individuate, comporta la non assimilazione della frazione stessa ai rifiuti urbani e la classificazione quali rifiuti speciali non pericolosi, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa, per l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente. L'Amministrazione può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili, nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e s.m.i.
- Sono inoltre considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio, di conduzione di orti domestici o manutenzione del verde privato, anche se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie destinata a tali attività non superi tre volte la superficie soggetta a TARES (tariffa) o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un

volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e trasporto e non sia soggetta a particolari operazioni di gestione e profilassi ai sensi delle normative vigenti. Ad eccezione di quanto su indicato ed in deroga ai criteri quantitativi di cui al presente allegato, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

6. Gli scarti di lavorazione provenienti dalle attività di selezione dei rifiuti della raccolta differenziata, sono assimilati ai rifiuti urbani ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano non pericolosi e prodotti da impianti, ubicati all'interno del territorio del **Comune di Montelibretti**, che trattano in via esclusiva materiali provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel comune stesso e destinati al recupero;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di selezione siano conferiti a cura del produttore nei luoghi e con le modalità concordati con il soggetto gestore.
7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani quei rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti. Gli stessi restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti sono assoggettate alla relativa tassa comunale;